

Proroga temporanea dell'Autorizzazione (PTA) per l'esercizio della cava di calcare sita nella località "Mangiaricotta"
Comune di Ravanusa (AG) - Ditta : Trasporti Vella di Vella Giuseppe & C. s.n.c.



Repubblica Italiana



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'
DIPARTIMENTO DELL'ENERGIA
SERVIZIO 5- DISTRETTO MINERARIO DI CALTANISSETTA
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

- VISTA** la Costituzione della Repubblica Italiana;
- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA** la legge regionale 4/4/1956, n. 23 – “*Norme di Polizia Mineraria*” e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** il Decreto Presidenziale 15/7/1958, n. 7 – “*Regolamento di Polizia Mineraria*” e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il D.P.R. 9/4/1959, n. 128 – “*Norme di polizia delle miniere e delle cave*” e successive modifiche e integrazioni;
- VISTA** la legge regionale 29/12/1962, n. 28 “*Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione centrale della Regione Siciliana*”;
- VISTO** il Decreto Presidenziale 28/02/1970, n. 70 “*Approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione centrale della Regione Siciliana*”;
- VISTA** la legge regionale 9/12/1980, n. 127 e s.m.i – “*Disposizioni per la coltivazione dei giacimenti minerari da cava e provvedimenti per il rilancio e lo sviluppo del comparto lapideo di pregio nel territorio della Regione Siciliana*” e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il Decreto legislativo 25/11/1996 n. 624 “*Attuazione della direttiva 92/91/CEE, relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE, relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto e sotterranee*”;
- VISTO** l'art. 2 della legge regionale 05/07/2004, n. 10 recante - “*Semplificazione delle procedure di rinnovo delle autorizzazioni alla coltivazione dei giacimenti da cava*”;
- VISTO** il Decreto legislativo 3/4/2006 n.152 – “*Norme in materia ambientale*” e successive modifiche e integrazioni;
- VISTA** la legge regionale 16/12/2008, n. 19 – “*Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali - Ordinamento del Governo e dell'amministrazione della Regione*” e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il D.lgs. n. 81 del 09/04/2008 “*Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n° 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*” e ss.mm.ii.;
- VISTO** il Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117 “*Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive che modifica la direttiva 2004/35/CE*”;
- VISTA** la legge regionale 5/4/2011, n. 5 “*Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l'efficienza, l'informatizzazione della pubblica amministrazione e l'agevolazione delle iniziative economiche. Disposizioni per il contrasto alla corruzione e alla criminalità organizzata di stampo mafioso - Disposizioni per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale*”;
- VISTO** il Protocollo di Legalità stipulato in data 23/05/2011 dinanzi al Sig. Ministro degli Interni, tra l'Assessore Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, il Presidente di Confindustria Sicilia e i Sigg. Prefetti della Sicilia;
- VISTO** il Decreto legislativo 6/9/2011, n. 159 – “*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia*” e ss.mm.ii.
- VISTO** il D.P.R.S. 27/6/2019 n. 12 “*Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16/12/2008, n. 19 - Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ecc....*”;

- VISTO** il D.P.R. del 26/04/2012 n. 38 “*Regolamento recante Norme di attuazione dell’art. 2, commi 2° bis e ter, della legge regionale 30/4/1991, n. 10*” e ss.mm.ii., concernente l’individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento Energia;
- VISTA** la delibera della Giunta Regionale n. 5 del 08/01/2013 “*Disposizioni applicative connesse all’attuazione della normativa antimafia*”;
- VISTO** l’art. 12 della Legge Regionale 15 maggio 2013 n. 9 e s.m.i., con il quale è stato introdotto un canone di produzione, commisurato alla quantità di materiale estratto dai giacimenti minerari di cava, modificato dall’art. 15 della L.R.S. 6/24;
- VISTA** la Direttiva dell’Assessore Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità e del Dirigente Regionale del Dipartimento Energia, in merito all’applicazione del codice antimafia (D.lgs. 159/2011 e ss.mm.ii.), trasmessa a quest’Ufficio in data 10/07/2014 prot. n. 27552;
- VISTO** il D.P.R.S. n. 57 del 31/10/2023 “*Aggiornamento dei Piani Regionali dei Materiali da Cava e dei Materiali Lapidei di Pregio, ai sensi dell’art. 2 della legge regionale 10 marzo 2010 n. 5*”, pubblicato nella G.U.R.S. n. 48 del 17/11/2023, dalla consultazione dei quali è possibile rilevare che la cava in argomento è compresa fra le Aree estrattive di Primo livello AG13.I della Provincia di Agrigento, con la sigla AG058;
- VISTO** l’art. 36 della legge regionale 22/2/2019, n. 1 rubricato “*Spettanze dovute ai professionisti per il rilascio di titoli abilitativi o autorizzativi*”;
- VISTA** la legge regionale 21/5/2019, n. 7, recante “*Disposizioni per i procedimenti Amministrativi e la funzionalità dell’azione amministrativa*”;
- VISTO** il D.P.R.S n. 517/GAB del 07/03/2022 con il quale è stato adottato il “*Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, aggiornamento 2022– 2024*” ed in particolare l’allegato “*C*” “*Protocollo di legalità*”, pubblicato sul sito internet istituzionale de Dipartimento regionale dell’energia;
- VISTA** la L.R.S. 2 aprile 2024, n. 6 “*Riordino normativo dei materiali da cave e materiali lapidei*” e ss.mm.ii.;
- VISTO** l’art. 7 della L.R.S. 02/04/2024, n. 6 “*Introduzione dell’art. 22 bis della legge regionale 9 dicembre 1980 n. 127*” in ordine alla proroga temporanea dell’autorizzazione;
- VISTA** la Deliberazione n. 344 del 08/08/2023 con la quale la Giunta Regionale ha deliberato di conferire, ai sensi del combinato disposto dell’art. 9, comma 8, della legge regionale n. 10/2000 e dell’art. 9 comma 6 del D. Lgs. 30/03/2001 n. 165 e ss.mm.ii., all’Ing. Calogero Giuseppe Burgio, per la durata di anni due, l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Energia;
- VISTO** il D.P. n. 3937 del 10/09/2025 con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Energia, per la durata di due anni, all’Ing. Carmelo Frittitta;
- VISTO** il D.D.G. n. 555 del 27/03/2026 con il quale è stato prorogato l’incarico di Dirigente del Servizio 5 – Distretto Minerario di Caltanissetta – al Dott. Silvio Maria Antonio Gangitano;
- VISTO** il Provvedimento n.15/10, emesso da questo Ufficio in data 16/06/2010, con la quale la Ditta “*Trasporti Vella Di Vella Giuseppe & C. s.n.c.*” (C.F./P.I. 01995900840) con sede legale a Ravanusa (AG) in Via Bruno Buozzi, n. 151, rappresentata dal Sig. Vella Vito, nato a Canicattì (AG) il 11/06/1967 e dal Sig. Vella Rocco, nato a Ravanusa (AG) il 22/08/1970, è stata autorizzata ad esercire per un periodo di anni 15 la cava di calcare sita in C.da “*Mangiaricotta*” del territorio del Comune di Ravanusa (AG), insistente su terreni distinti al NCT del medesimo comune al foglio di mappa n. 40 partt. nn.2, 50, 51, 52, 53, 54 e 58;
- VISTA** la pec del 28/11/2024, immessa agli atti di questo Ufficio in data 29/11/2024 al protocollo n. 37721, con la quale la Ditta esercente ha inoltrato l’istanza datata 28/11/2024 volta ad ottenere il rinnovo dell’autorizzazione n. 15/2010 del 16/06/2010 la cui istruttoria relativa a tale istanza potrà concludersi con l’acquisizione dei pareri, nulla osta o altri atti di assenso necessari, nonché della documentazione prevista dalla normativa mineraria vigente per il rilascio del titolo minerario;
- VISTA** la pec del 27/03/2025, assunta agli atti di questo Ufficio al prot. n. 12287 del 27/03/2025, con la quale il Servizio 1 “*Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali*” del Dipartimento dell’Ambiente ha comunicato la pubblicazione della documentazione relativa al progetto esecutivo delle opere di recupero ambientale nel Portale Regionale Valutazioni Ambientali, trasmettendo gli atti alla CTS per l’espressione del parere tecnico di competenza;
- VISTO** il D.R.S. n.1817 del 01/08/2025- Reg n.05/25 del 31/07/2025, con il quale alla Ditta Trasporti Vella di Vella Giuseppe e C. s.n.c. è stata concessa la proroga temporanea dell’autorizzazione n. 15/2010 del 16/06/2010 per anni 1 (uno) scaduta il 15/06/2026;
- VISTA** la pec del 07/06/2026, immessa agli atti di questo Ufficio al prot. n. 21282 del 08/06/2026, con la quale il Sig. Vella Vito, in qualità di legale rappresentante della Ditta Trasporti Vella di Vella Giuseppe e C. s.n.c., ha presentato istanza corredata da allegati, nelle more del rilascio del rinnovo del titolo minerario n. 15/2010 del 16/06/2010, per ottenere una prosecuzione della proroga temporanea dell’autorizzazione suddetta per ulteriori anni 1 (uno);
- VISTO** il parere reso dall’Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione Siciliana prot. n. 222280/334.112000;

- VISTA** la Disposizione del Dirigente Generale pro tempore n. 21277 del 16/05/2019, concernente la proroga dell'efficacia dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva;
- VISTA** la richiesta di informazioni alla Prefettura di Agrigento dalla quale risulta che la Ditta Trasporti Vella di Vella Giuseppe e C. s.n.c. è in White List fino al 30/06/2027;
- VISTO** il Patto d'integrità sottoscritto dallo scrivente Dirigente e dal Sig. Vella Vito, in qualità di legale rappresentante della Trasporti Vella di Vella Giuseppe e C. s.n.c., cui si allega al Provvedimento di proroga *de quo*;
- VISTA** la ricevuta di versamento della somma di € 180,76 eseguita in data 24/06/2026, quale Tassa di Concessione Governativa;
- CONSIDERATO** che risulta prioritario garantire il mantenimento dei livelli occupazionali delle maestranze coinvolte nell'attività estrattiva;
- RITENUTO** che gli elementi forniti possano considerarsi sufficienti all'accoglimento della richiesta dalla Trasporti Vella di Vella Giuseppe e C. s.n.c., formulata, in subordine all'area di cava con particolare riferimento alla considerazione che l'attività estrattiva rimane nell'ambito delle previsioni della vigente autorizzazione e non determina un aumento dei volumi estrattivi già autorizzati, e che pertanto, possa concedersi la proroga temporanea dell'Autorizzazione in argomento, per un periodo di anni 1 (uno) a far data dal 16/06/2026 e scadenza fissata al 15/06/2027, fatti salvi i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge e senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi;
- ATTESTATO** che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria formale e sostanziale svolta, è legittimo, utile e proficuo per il pubblico interesse, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della L. n. 20/1994 e s.m. e alla stregua dei criteri di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza, nonché dai principi dell'ordinamento comunitario, di cui all'art. 1, comma 1, della L. 7/8/1990 n. 241 e s.m. e della L.R. 21/5/2019 n. 7 e ss.mm.ii.;
- RITENUTO** che, da quanto emerso dall'istruttoria, si può procedere all'emissione del provvedimento finale senza l'effettuazione del sopralluogo in cava e, comunque, con riserva di una successiva visita di verifica;

DECRETA

- Art. 1** Per quanto sopra esposto, che qui si intende integralmente ripetuto e trascritto, alla Società "Trasporti Vella Di Vella Giuseppe & C. s.n.c." (C.F./P.I. 01995900840) con sede legale a Ravanusa (AG) in Via Bruno Buozzi, n. 151, legalmente rappresentata dal Sig. Vella Vito, nato a Canicattì (AG) il 11/06/1967 e dal Sig. Vella Rocco, nato a Ravanusa (AG) il 22/08/1970, è concessa, ai sensi dell'art. 7 della L.R.S. 2 aprile 2024 n. 6, la Proroga temporanea dell'autorizzazione n. 15/10 del 16/06/2010, per l'esercizio della cava di calcare sita nella località "Mangiaricotta" del Comune di Ravanusa (AG).
- Art. 2** La proroga ha validità di anni 1 (uno) decorrenti dal 16/06/2026 fino al 15/06/2027, nel rispetto delle condizioni e dei vincoli previsti dal provvedimento autorizzativo originario n. 15/10 del 16/06/2010.
- Art. 3** La presente proroga viene concessa nelle more del completamento della fase istruttoria relativa al rinnovo dell'Autorizzazione e comunque, si intende che il volume di roccia estratta nel periodo di vigenza della proroga *de qua*, sarà detratto dal volume in posto al momento della scadenza dell'autorizzazione oggi prorogata, il cui valore, unitamente al dato sulla produzione annua programmata, sarà utilizzato nei calcoli per determinare la durata presunta del rinnovo dell'Autorizzazione.
- Art. 4** La presente proroga cesserà la sua efficacia non appena questo Distretto Minerario emetterà l'autorizzazione di rinnovo definitiva, considerato che è stato già emesso il Decreto Ambientale con esito positivo per il progetto di rinnovo della cava di calcare sita nella località "Mangiaricotta" del Comune di Ravanusa (AG).
- Art. 5** La Società esercente, in ragione del presente titolo, è tenuta al pagamento dei canoni di produzione previsti dalla normativa vigente.
- Art. 6** In qualunque momento potrà essere disposta la decadenza della presente autorizzazione, qualora durante la sua vigenza siano accertate inadempienze ad obblighi e prescrizioni ed acquisite informazioni interdittive dal Prefetto, ai sensi del D. Lgs. 06/09/2011 n. 159 e ss.mm.ii., o nel caso in cui siano violati gli obblighi di cui al Protocollo di Legalità, accettati e sottoscritti con il Patto di Integrità, allegato al presente Decreto.
- Art. 7** Il presente Decreto verrà notificato alla Trasporti Vella di Vella Giuseppe & C. s.n.c. e pubblicato, ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 14/3/2013, n. 33 nonché dell'art. 68, comma 5, della L.R. 12/8/2014, n. 21, come sostituito dall'art. 98, comma 6, della L.R. 7/5/2015, n. 9, sul sito Internet istituzionale del Dipartimento Regionale dell'Energia;
- Art. 8** Il presente Decreto è emanato rimanendo salvi i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge e senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi e sarà inviato alle Amministrazioni alle quali è stata trasmessa l'Autorizzazione n. 15/10 del 16/06/2010.
- Art. 9** Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale dinanzi il TAR territorialmente competente ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione, ai sensi dell'art. 23 dello

Statuto Regionale, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di conoscenza da parte di chiunque vi abbia interesse.

Caltanissetta, _____

Il Dirigente del Servizio
Dott. Geol. Silvio Gangitano



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'
DIPARTIMENTO DELL'ENERGIA
SERVIZIO 5 - DISTRETTO MINERARIO DI CALTANISSETTA

PATTO DI INTEGRITA'

(conforme all'Intesa per la Legalità", approvata con D.A. Energia n.19/GAB del 22/06/2020)

parte integrante e sostanziale

del D.R.S. n. ____/2026 del 25/06/2026 (Reg. n. 07/2026 del 25/06/2026)

avente ad oggetto:

Proroga Temporanea dell'Autorizzazione n. 15/10 del 16/06/2010 ai sensi dell'art. 7 della L.R. 2 aprile 2024 n. 6, per l'esercizio della cava di calcare sita nella località "Mangiaricotta" del Comune di Ravanusa (AG), per un periodo di anni 1 (uno) a far data dal 16/06/2026 scadente il 15/06/2027;

tra

**Regione Siciliana - Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità -
Dipartimento dell'Energia -
Servizio 5 - Distretto Minerario di Caltanissetta (nel seguito *Amministrazione*)**

e

La Ditta Trasporti Vella Di Vella Giuseppe & C. s.n.c." (C.F./P.I. 01995900840) con sede legale a Ravanusa (AG) in Via Bruno Buozzi, n. 151, legalmente rappresentata dal Sig. Vella Vito, nato a Canicattì (AG) il 11/06/1967 e residente a Ravanusa (AG) in Via B. Buozzi n. 151 e dal Sig. Vella Rocco, nato a Ravanusa (AG) il 22/08/1970 e ivi residente in Via B. Buozzi n. 151, (nel seguito *Ditta*);

Premesso che:

la Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, istituito con legge regionale n. 19/2008, è chiamato ad esercitare competenze in materia di energia e fonti energetiche, miniere, attività estrattive, cave, torbiere e saline nonché, a seguito della soppressione dell'Agenzia regionale di cui alla legge regionale n. 19/2005, anche in materia di acque e rifiuti;

nell'ambito delle citate competenze la Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità è chiamato, ai sensi di leggi regionali e nazionali, a gestire procedimenti finalizzati a rilasciare anche a soggetti privati provvedimenti a contenuto autorizzatorio o abilitativi e/o consentire concessioni per la realizzazione di interventi infrastrutturali, anche di produzione, che rivestono il carattere della pubblica utilità e/o per l'esercizio di attività imprenditoriali che si possono considerare di pubblico interesse, per i quali la normativa nazionale e regionale in materia prevede specifiche forme di incentivazione economica a valere sulle risorse pubbliche;

per perseguire gli obiettivi di una più efficace tutela della sicurezza nel territorio e per creare condizioni ambientali favorevoli al corretto svolgimento delle suddette iniziative economiche la Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità in data 23 Maggio 2011 ha sottoscritto presso la Prefettura di Palermo con il Ministero dell'Interno, le Prefetture dell'Isola e Confindustria Sicilia un apposito Protocollo di legalità di seguito "Protocollo di legalità" (o anche solo "Protocollo") e successivamente, con D.A. n.19/GAB del 22/06/2020, ha approvato "L'Intesa per la Legalità" (o anche

solo "Intesa"), sottoscritta dall'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità e le Prefetture dell'Isola.

Considerato che:

ai sensi dell'art. 3 del Protocollo la Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità i privati interessati al rilascio di provvedimenti autorizzativi, abilitati e/o concessionari di propria competenza finalizzati alla realizzazione di interventi infrastrutturali, anche di produzione, che rivestono il carattere della pubblica utilità e/o per l'esercizio di attività imprenditoriali di pubblico interesse, indipendentemente dall'importo, dovranno assumere specifici obblighi per essere responsabilizzati principalmente sulle conseguenze interdittive di determinati comportamenti, e riguardanti un ventaglio di cd. situazioni a rischio, che, sebbene non individuate specificamente dalla normativa di settore, delineano fattispecie che possono dar luogo a comportamenti illeciti o favorire le infiltrazioni della criminalità organizzata;

un consolidato orientamento giurisprudenziale consente alle Amministrazioni pubbliche, per operare più incisivamente e per tutelare interessi pubblici aventi specifica rilevanza di individuare nuovi strumenti da affiancare a quelli normativamente previsti da introdurre nei propri atti amministrativi come specifiche clausole di gradimento -clausole tutela- tese a responsabilizzare i soggetti che entrano in rapporto con essa sulle conseguenze interdittive di comportamenti illeciti;

Ritenuto:

di assumere consapevolmente formali obbligazioni per assicurare, in generale, la prevenzione da possibili fenomeni di devianza e di vulnerazione dei principi di trasparenza, libertà di imprese e leale concorrenza e concorrere a prevenire il rischio delle infiltrazioni criminali nel mercato;

Tutto ciò premesso, le Parti concordano e stipulano il seguente Patto

Art. 1

Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Patto.

Art. 2

Il Patto stabilisce la reciproca, formale obbligazione della Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità Dipartimento dell'Energia e della Ditta "Trasporti Vella di Vella Giuseppe & C. s.n.c." richiedente il rilascio del provvedimento di Proroga Temporanea dell'Autorizzazione n. 15/10 del 16/06/2010, per l'esercizio della cava di calcare "ID. AG058" sita nella località "Mangiaricotta" del Comune di Ravanusa (AG), a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l'espreso impegno anticorruzione e antimafia meglio specificati nei successivi articoli del presente Patto.

Art. 3

La Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità si prefigge l'obiettivo di assumere ogni utile iniziativa affinché sia assicurato lo scrupoloso rispetto delle prescrizioni della normativa di contrasto alla criminalità organizzata (soprattutto di tipo mafioso) e si impegna a rendere pubblici i dati più rilevanti riguardanti il procedimento, permettendo ad ogni operatore economico di conoscere e verificare gli aspetti tecnici dell'intervento e quelli amministrativi del procedimento volto al rilascio del provvedimento, ad effettuare i controlli e a condividere anche esso lo spirito etico e moralizzatore che è insito nell'adozione dello strumento, assumendosi le responsabilità connesse e conseguenti. Il regime dell'informazione antimafia, di cui all'art.91 del Codice antimafia, è esteso a tutti i soggetti appartenenti alla filiera delle imprese, nonché ai proprietari o ai titolari di altro diritto reale o di godimento sui beni immobili sui quali insisteranno le opere e le attività oggetto di autorizzazione. Sono assoggettate al predetto regime anche i cd. "provvedimenti ampliativi" e tutte le fattispecie contrattuali (di appalto e di sub-contratti) indipendentemente dal loro importo, oggetto, durata nonché da qualsiasi condizione e modalità di esecuzione. L'Amministrazione, qualora risultassero a carico delle imprese tentativi o elementi di infiltrazioni mafiose, non procederà al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività o all'autorizzazione di sub-contratti. Analogo divieto riguarda tutti i soggetti della filiera, nonché i proprietari o i titolari di altro diritto reale o di godimento sui beni immobili sui quali insisteranno le opere e le attività oggetto di autorizzazione.

Gli accertamenti preliminari sulle imprese sono svolti tempestivamente dalla Prefettura competente, così come previsto dall'art. 92, commi 2 e 3, del Codice antimafia. Decorso il termine di 30 giorni dalla richiesta ed in assenza delle informazioni del Prefetto, l'Amministrazione si riserva di revocare i provvedimenti autorizzativi, eventualmente rilasciati, qualora successivamente pervengano dal Prefetto competente informazioni negative.

Art. 4

La Ditta richiedente si impegna a:

- non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio sia direttamente che indirettamente tramite intermediari al fine del rilascio del provvedimento autorizzativo o al fine di distorcere l'espletamento corretto della successiva attività o valutazione da parte dell'Amministrazione;
- denunciare immediatamente alle forze di Polizia ogni illecita richiesta di denaro o altra utilità ovvero offerta di protezione o estorsione di qualsiasi natura che venga avanzata nei confronti di propri rappresentanti o dipendenti, di familiari dell'imprenditore o di eventuali soggetti legati all'impresa per rapporti professionali;
- comunicare all'Amministrazione ogni variazione delle informazioni riportate nei certificati camerali concernenti la compagine sociale; l'obbligo di comunicazione dei dati sussiste anche in ordine agli assetti societari e gestionali delle imprese ed alle variazioni di detti assetti, per tutta la durata del Patto. La trasmissione all'Amministrazione dei dati relativi all'intervenuta modifica dell'assetto proprietario o gestionale, deve essere eseguita da ciascuna impresa interessata nel termine di 20 giorni dalla predetta modificazione;
- richiedere preventivamente le informazioni antimafia, per il tramite dell'Amministrazione, per le imprese fornitrici e appaltatrici con cui si stipulano, per l'esecuzione dei lavori o per la prestazione di servizi o forniture connessi al provvedimento autorizzativo, contratti privati di importo superiore a 3 milioni di Euro per gli appalti di lavori, 900 mila euro per gli appalti di servizi e forniture e, indipendentemente dal loro valore per le imprese impegnate nelle così dette forniture e servizi sensibili ossia: trasporto di materiale a discarica, trasporto e smaltimento rifiuti, fornitura e/o trasporto terra e materiali inerti, acquisizioni, dirette o indirette, di materiale da cava per inerti e di materiali da cava di prestito per movimento terra, fornitura e/o trasporto calcestruzzo, fornitura di ferro lavorato, fornitura e/o bitume, noli a freddo di macchinari, fornitura con posa in opera e noli a caldo, servizi di autotrasporto, guardiane di cantieri e fornitura di servizi di logistica e di supporto;
- approvare preventivamente gli eventuali subappalti per l'esecuzione dei lavori o per la prestazione di servizi o forniture connessi al provvedimento autorizzativo e a richiedere preventivamente le informazioni antimafia, per il tramite dell'Amministrazione, nel caso in cui i citati contratti siano di importo superiore a 1,5 milioni di euro in materia di lavori, 450 mila euro in materia di servizi e forniture; non procedere, nelle ipotesi di cui ai due punti precedenti, alla stipula del contratto con l'impresa interessata e a risolverlo immediatamente, qualora fosse stato già firmato e nel caso in cui intervenga una informativa prefettizia interdittiva tipica;
- comunicare le generalità e tutte le informazioni necessarie per le verifiche antimafia del/i proprietario/i e dei soggetti che hanno a qualsiasi titolo diritti reali o la disponibilità degli immobili su cui verranno realizzati gli interventi infrastrutturali e/o esercitate le attività imprenditoriali autorizzate da parte dell'Amministrazione e che si è consapevoli che nel caso in cui l'Amministrazione dovesse comunque acquisire nei confronti degli stessi elementi di fatto o indicazioni comunque negative da farli ritenere collegati direttamente o indirettamente ad associazioni di tipo mafioso non potrà rilasciare il provvedimento autorizzativo e se già rilasciato ne disporrà la revoca;
- effettuare i pagamenti o le transazioni finanziarie esclusivamente per il tramite di istituti di credito o Poste Italiane S.p.A. e custodire in maniera ordinata e diligente la documentazione (es. estratto conto) che attesta il rispetto del citato obbligo;
- comunicare le modalità di affidamento dei lavori, la ditta esecutrice, il numero dei lavoratori occupati, qualifiche e criterio di assunzione, al fine di rendere tempestivi ed agevoli i controlli sull'osservanza delle norme previdenziali ed assicurative e sulla sicurezza dei luoghi di lavoro;
- inserire nei contratti privati stipulati con le imprese fornitrici e/o appaltatrici per l'esecuzione dei lavori o per la prestazione di servizi o forniture connessi al provvedimento autorizzativo apposite clausole che prevedano anche a carico delle stesse i superiori obblighi, disponendo in caso di violazione la risoluzione

immediata del vincolo contrattuale o la revoca dell'autorizzazione al subappalto c/o al sub contratto e/o ai sub contratti successivi;

- inserire, nei contratti privati volti a variare la titolarità del provvedimento autorizzativo, e/o la titolarità della gestione dell'attività autorizzata, apposita clausola che preveda l'assunzione da parte del subentrante degli obblighi di cui al Protocollo, dell'Intesa e del Patto, e delle connesse responsabilità; in caso di violazione l'Amministrazione potrà disporre la revoca del provvedimento autorizzativo nei confronti del subentrante;

- rispettare tutto quanto previsto nella Intesa di legalità sottoscritta tra Prefettura e Assessorato dell'Energia dei Servizi di Pubblica Utilità nonché nel Protocollo di azione-vigilanza collaborativa sottoscritto tra l'ANAC e l'Assessorato dell'Energia dei Servizi di Pubblica Utilità.

Art. 5

La Ditta prende atto e accetta che, nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con questo Patto, l'Amministrazione dichiarerà la decadenza dell'Autorizzazione *de qua* di cui il presente Patto forma parte integrante e sostanziale.

Art. 6

La Ditta è consapevole che l'Amministrazione al fine di prevenire o reprimere possibili irregolarità e/o abusi nella gestione delle attività economiche autorizzate, nonché per verificare il rispetto degli obblighi assunti con il presente Patto oltre ad utilizzare uffici interni si avvarrà anche della collaborazione dei Comandi provinciali della Guardia di Finanza e delle altre forze dell'ordine.

Art. 7

Il presente Patto e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore per tutta la durata dell'attività abilitata con il provvedimento di cui il presente Patto forma parte integrante e sostanziale.

Caltanissetta, _____

Il Dirigente del Servizio
Dott. Geol. Silvio Gangitano

Il Legale Rappresentante
Sig. Vella Vito

Vella Vito

Il sottoscritto Sig. Vella Vito, nella qualità di legale rappresentante della Società "Trasporti Vella di Vella Giuseppe & C. s.n.c.", dichiara di avere perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di cui agli articoli 2, 4, 5, 6, 7 sopra elencati.

TIMBRO DELLA DITTA
FIRMA RAPPRESENTANTE
LEGALE.

TRASPORTI VELLA
di Vella Giuseppe & C. s.n.c.
Via Tiro, 4 - TRAVANUSA (AG)